

Cassazione civile sez. III - 16/02/2024, n. 4275

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente
Dott. RUBINO Lina - Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco - Relatore
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 32096/20

proposto da:

-) Di.Ca., domiciliato ex lege presso all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato G. S.;

- ricorrente -

contro

-) Società C. Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato F.A.;

- controricorrente -

nonché

-) Sp.An.;

- intimata -

avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila 22 aprile 2020 n. 608; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 Sp.An. patì lesioni personali scivolando sul pavimento del luogo di lavoro, reso sdrucchiolevole da un liquido oleoso. Nel 2008 Sp.An. convenne dinanzi al Tribunale di Teramo Di.Ca., assumendo che quel liquido fosse stato incautamente disperso dai dipendenti del convenuto, durante lavori di manutenzione all'impianto di condizionamento dell'aria.

Di.Ca. si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della r.c. Il D. Assicurazioni Spa (in seguito, "C. coop. di Assicurazioni; d'ora innanzi, "la C.").

2. Con sentenza 26.3.2015 n. 486 il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese.

La sentenza fu appellata da Di.Ca. in via principale e da Sp.An. in via incidentale.

3. Con sentenza 22.4.2020 n. 608 la Corte d'appello de L'Aquila:

- rigettò l'appello incidentale di Sp.An.;
- condannò Sp.An. alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di Di.Ca.;
- ritenne "nuova" ex art. 345 c.p.c. la domanda di Di.Ca., di condanna della C. alla rifusione delle spese di resistenza, ex art. 1917, terzo comma, c.c.;
- condannò Di.Ca. alla rifusione delle spese dell'appello nei confronti della C.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Di.Ca. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

La C. ha resistito con controricorso; Sp.An. non si è difesa. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 345 c.p.c. Sostiene di avere chiesto, sin dal primo grado, la condanna della C. alla rifusione delle spese di lite, e che pertanto la domanda formulata col suo secondo motivo d'appello (con cui era stata impugnata la statuizione di compensazione delle spese) non poteva ritenersi "nuova".

1.1. Il motivo è infondato.

L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito:

a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;

b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;

c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.

I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione

anche della rispettiva *causa petendi*. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).

I due crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi.

1.2. Nel caso di specie Di.Ca. nel giudizio di primo grado ha precisato le conclusioni nei confronti della C. chiedendo che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "*da ogni pronuncia e da ogni condanna*", aggiungendo: "*in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio*", senza ulteriori precisazioni.

Questa domanda correttamente è stata interpretata dalla Corte d'appello come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese sostenute per resistere alla domanda di Sp.An. (spese di resistenza).

Infatti:

a) la richiesta di essere tenuto indenne "*da ogni pronuncia e da ogni condanna*" non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo - salvi naturalmente gli effetti della *compensatio lucrum cum damno*, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo - o di compensazione giudiziale delle spese;

b) la generica domanda dell'assicurato di condanna dell'assicuratore alla rifusione "*di spese, diritti ed onorari di giudizio*", in mancanza di ulteriori precisazioni, non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.

2. Col secondo motivo Di.Ca. impugna, per violazione dell'art. 91 c.p.c., il capo di sentenza che l'ha condannato alla rifusione in favore di C. delle spese del giudizio d'appello.

Deduce che le spese sostenute dalla C. dovevano esserle rifuse da Sp.An., che aveva proposto un appello incidentale concluso da una decisione di rigetto; ovvero, in subordine, che le spese dovute alla C. fossero poste a carico dei due appellanti in solido.

2.1. Il motivo è infondato.

La condanna alle spese può avere per presupposto o la soccombenza, o la causalità. Nel caso di specie nel rapporto processuale tra Sp.An. e la C. non ricorreva né l'uno, né l'altro presupposto.

2.2. Tra Sp.An. e la C. non poteva esservi, innanzitutto, soccombenza in senso tecnico, non avendo la prima né crediti, né azioni nei confronti della seconda.

2.3. Nemmeno poteva dirsi che vi fosse causalità tra l'appello incidentale proposto da Sp.An. e la necessità per la C. di costituirsi in giudizio, per due ragioni:

- sia perché la necessità per la C. di costituirsi in giudizio sorse con l'appello principale proposto da Di.Ca.;
- sia, soprattutto, perché l'appello proposto da Di.Ca. nei confronti della C. aveva ad oggetto una controversia contrattuale (l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle spese di cui all'art. 1917 c.c.), rispetto alla quale Sp.An. era del tutto estranea.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- condanna Di.Ca. alla rifusione in favore di Società C. di Assicurazioni delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2024.